

REGOLAMENTO (CEE) N. 3609/92 DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 1992

che fissa per la campagna 1992/1993 la percentuale di cui all'articolo 3, paragrafo 1 bis, secondo comma del regolamento (CEE) n. 426/86 per quanto riguarda il premio accordato ai prodotti trasformati a base di pomodori

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, per incoraggiare la conclusione di contratti tra le associazioni di produttori di pomodori, da un lato, e le associazioni di trasformatori o i singoli trasformatori, dall'altro, il regolamento (CEE) n. 426/86 ha previsto la concessione, a determinate condizioni, di un premio supplementare;

considerando che, per la campagna 1992/1993, occorre fissare la «considerevole percentuale» del quantitativo complessivo di pomodori trasformati che forma oggetto dei contratti conclusi con le associazioni di produttori;

considerando che, data l'importanza delle associazioni di produttori di pomodori negli Stati membri in cui viene

praticata tale coltura, è opportuno mantenere allo stesso livello della campagna 1991/1992 la percentuale dei quantitativi di pomodori che formano oggetto di contratti con le associazioni di produttori, rispetto al quantitativo totale trasformato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1992/1993, la percentuale prevista all'articolo 3, paragrafo 1 bis, secondo comma del regolamento (CEE) n. 426/86 è fissata all'80 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GUMMER

⁽¹⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1569/92 (GU n. L 166 del 20. 6. 1992, pag. 5).